

REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

**SERVIZI ASSICURATIVI DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT) E
PRESTATORI D'OPERA (RCO), PER ANNI UNO, DERIVANTE
DALL'ESPLETAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE DELLA PROPRIA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

CAPITOLATO

CODICE CIG 6037080404

**IL R.U.P.
Angelo Bellomo**

Firmato

INDICE

DEFINIZIONI	pag 3-4
DESCRIZIONE DEL RISCHIO	pag 6-7
NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag 8-13
Art. 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO – OPERATIVITA' DELL' ASSICURAZIONE	pag 8-9
Art. 2 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (se prevista)	pag 9
Art. 3 – ONERI FISCALI	pag 9
Art.4 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N 136/2010	pag 10
Art. 5 – BUONA FEDE	pag 10
Art. 6 – VARIAZIONI DEL RISCHIO	pag 10
Art. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI	pag 10
Art. 8 – COASSICURAZIONI E DELEGA (SE PREVISTA)	pag 11
Art. 9 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	pag 11
Art. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI	pag 11
Art. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	pag 11
Art. 12 – COMPETENZA TERRITORIALE	pag 11
Art 13 – ESTENSIONE TERRORIALE	pag 11
Art 14 - PRIVACY	pag 12
Art 15 – DISCORDANZA CON LE CONDIZIONI DI POLIZZA	pag 12
Art 16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	pag 12
Art 17 – CLAUSOLA BROKER	pag 12-13
SCHEMA MASSIMALI RCT/RCO	pag 14
SEZIONE 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)	pag 15-22
Art. 18 – OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE	pag 15
Art. 19 – NOVERO DI TERZI	pag 15
Art. 20 – RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI	pag 15
Art. 21 – DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'	pag 16
Art. 22 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE	pag 16
Art. 23 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D' OPERA	pag 16
MALATTIE PROFESSIONALI	pag 16-17
Art. 24 – RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI	pag 17
Art. 25 – ESCLUSIONI	pag.17-18
Art. 26 - ESTENSIONI DI GARANZIA	pag.18-22
SCHEDE PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	pag 23
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	pag 24-26
Art 27 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	pag 24
Art 28 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	pag 25
Art 29 – FACOLTA' DI RECESSO PER SINISTRO	pag 25-26
Art 30 – SURROGAZIONE	pag 26
Art 31 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	pag 26
Art 32 – PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO	pag 26
SCHEDE SCOPERTI –FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO	pag 27
CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA	pag 28

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE: Il Contratto di assicurazione

POLIZZA: Il Documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE/ASSICURATO: L'Amministrazione che stipula l'assicurazione

ASSICURATO: Il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione

SOCIETA'/ASSICURATORI : L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese **COMPAGNIA/IMPRESA** che prestano assicurazione

BROKER: La A&C Broker srl, in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Amministrazione, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società

RISCHIO: La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società

SINISTRO: il fatto e/o l'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;

INDENNIZZO/INDENNITA'/RISARCIMENTO: La somma dovuta dalla Società al Contraente/Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro

COSE: Sia gli oggetti materiali sia gli animali

SCOPERTO: L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico del Contraente/Assicurato.

FRANCHIGIA: L'importo, o la percentuale, eventualmente, previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo del Contraente/Assicurato, o degli aventi diritto

LIMITE DI INDENNIZZO/LIMITE DI RISARCIMENTO: Il massimale stabilito, che rappresenta il limite dell'obbligazione degli Assicuratori, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.

Salva diversa precisazione nel testo, il contratto prevede:

- un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;

- un limite di indennizzo per ogni serie di sinistri, che è il massimale a cui gli Assicuratori sono tenuti per ogni serie di sinistri che possa colpire questo contratto, fermo il limite di indennizzo per ogni sinistro;
- un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;
- un sotto limite di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sotto limite di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso.

DANNO CORPORALE: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

DANNI MATERIALI: Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: Ai fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle ritenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio del lavoro interinale.

LAVORATORI PARASUBORDINATI: I soggetti come definiti dall'art.5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e ss.mm.ii.

LAVORATORI TEMPORANEI: I prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla legge 24/06/1997 n.196 e ss.mm.ii

CONTRAENTE/ASSICURATO:	<i>REGIONE SICILIA Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale</i>
<i>Codice fiscale o partita IVA:</i>	80012000826
<i>Via</i>	<i>Viale Regione Siciliana 4600</i>
<i>Cap</i>	90145
<i>Comune</i>	PALERMO
<i>Provincia</i>	PALERMO

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'espletamento da parte del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della propria attività istituzionale, consistente principalmente nella gestione del patrimonio forestale, migliorandolo ed ampliandolo, nonché nella gestione delle riserve naturali, istituite ai sensi della vigente legislazione sulle aree protette.

A tal fine l'Azienda gestisce il patrimonio forestale proprio, già proveniente dall'Ex Azienda di Stato delle Foreste Demaniali, il patrimonio forestale afferente al demanio regionale, nonché altri terreni boscati comunque nella propria disponibilità ai sensi di legge, per una superficie complessivamente pari, odiernamente, a 185.000 ha., su cui insistono diversi fabbricati ed impianti, e sui quali ricadono opere e manufatti.

L'Azienda è inoltre ente gestore, ai sensi della vigente normativa sulle aree protette, di n. 32 riserve naturali, estese in complesso ha. 71.500 ca., di cui ha. 21.500 ca., sono ricompresi nel precedente capoverso in quanto costituiti da demanio forestale di cui l'Azienda è diretto gestore e possessore.

L'Azienda inoltre espleta, in aggiunta ai suoi compiti principali, altre attività complementari, previste dalla vigente legislazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tali attività, comunque discendenti da specifici disposti normativi, possono così dettagliarsi:

- Gestione di terreni boscati di proprietà di enti locali od altri enti pubblici;
- Impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici od enti morali;
- Restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o giardini privati aperti al pubblico;
- Interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni compresi nel territorio dei parchi naturali;
- Interventi di forestazione per la produzione di legname;
- Realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione di prodotti del bosco;
- Formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici;
- Coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
- Coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche;
- Miglioramento e gestione dei pascoli;
- Attività didattica e divulgativa, compresa l'organizzazione di corsi di formazione professionale, campi di lavoro, convegni, pubbliche manifestazioni, pubblicazioni di libri e periodici;
- Manutenzione dei giardini annessi a palazzi o ville di proprietà della Regione o comunque utilizzati per uffici o servizi dell'Amministrazione regionale.

L'attività di cui sopra, nonché le attività connesse e/o preliminari e/o derivate, vengono espletate dagli Uffici centrali e periferici del dipartimento, in ossequio alla vigente legislazione. L'assicurazione vale quindi anche per i rischi derivanti dall'esecuzione di lavori inerenti l'attività istituzionale:

la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato "Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale", ai sensi dell'art. 2043 del C.C. nonché la responsabilità indiretta e artt. 2047, 2048 e 2049 del C.C. e la responsabilità oggettiva ex artt. 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 del C.C.,

anche nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (ex D. Lgs. N. 626/94 e N. 494/96) e successive modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia comprende altresì la responsabilità civile dell'Assicurato qualora le attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza.

La garanzia si estende altresì alle responsabilità derivanti:

- a) dall'esistenza di cani da guardia e per gli equini ed altri animali in custodia;
- b) dall'uso di velocipedi da parte dei dipendenti dell'Assicurato per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- c) dell'esistenza, nell'ambito dei fondi, di cabine e di linee elettriche;
- d) dall'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità inerenti all'attività dell'Ente.
- e) Dal fatto illecito dei concessionari dei pascoli e di beni demaniali/patrimoniali in genere;
- f) Da ogni altro evento comunque riconducibile all'attività di gestione istituzionale dell'Azienda.

L'assicurazione è valida per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Art. 1 . PAGAMENTO DEL PREMIO - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto il giorno indicato in polizza.

La prima rata di premio potrà essere pagata entro e non oltre 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura; qualora il premio non dovesse essere versato entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi entro 90 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente/Assicurato.

Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d'imposta fermo restando il premio imponibile che rimane costante per l'intera durata della polizza.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 3600 per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente/Assicurato, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg successivi a tale comunicazione.

Le verifiche previste dal D.M. 40/2008 saranno effettuate sia sugli assicuratori che sul Broker.

Qualora dette verifiche presso Equitalia Servizi S.p.A evidenziassero un inadempimento a carico degli Assicuratori, gli stessi si impegnano comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente/Assicurato alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

Qualora risultassero inadempienze a carico del Broker, l'Amministrazione potrà eseguire il pagamento direttamente in favore della Società assicuratrice.

Nell'ipotesi in cui risultassero inadempienze da parte del solo Assicuratore, e non anche del Broker, lo stesso Assicuratore si obbliga al pagamento della remunerazione spettante al Broker, secondo l'ammontare delle provvigioni spettanti, indipendentemente dalla effettiva corresponsione del premio da parte dell'Amministrazione.

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

E' facoltà del Contraente/Assicurato, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, per un periodo massimo di 180 giorni, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta alle medesime condizioni normative — economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente/Assicurato

Art. 2 -REGOLAZIONE DEL PREMIO (se prevista)

Per i premi che sono quantificati in base ad elementi di rischio variabili, come indicato nelle Condizioni di Garanzia, il Contraente/Assicurato è tenuto, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, a comunicare alla Società i dati consuntivi, affinché la stessa possa procedere all'emissione dell'appendice di regolazione premio, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente/Assicurato o dalla Società, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all' Unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente/Assicurato, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telefax o telex e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15gg successivi a tale comunicazione.

Se il Contraente/ Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale la Società ha diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 3 -ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 4 - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE n. 136/2010

Tutti i flussi relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG).

La presente disposizione, nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n 136 del 13/08/2010), riguardano la Società e la cd "filiera" affinché l' Azienda non sia in alcun modo esposta in tal senso.

Art. 5 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. 6 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente/Assicurato deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto. Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 60 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art.1898 C.C..

Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall' obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro il Contraente/ Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile.

Art. 8 – COASSICURAZIONE E DELEGA (se prevista)

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

Art. 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO -SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede extragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a carico del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/ Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 12 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie aventi ad oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha la residenza o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L' Assicurazione RCT vale per i danni o eventi che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei, l' Assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti del Contraente/Assicurato nel mondo intero, sempreché il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi dell' Assicurazione di Legge.

Art 14 – PRIVACY

La garanzia comprende le responsabilità derivanti al Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell' assicurazione.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 15 - DISCORDANZA CON LE CONDIZIONI DI POLIZZA

Si conviene tra le parti che le condizioni particolari dattiloscritte sono, se discordanti od in contrasto, prevalenti sulle condizioni tutte di polizza.

Art. 16 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge Italiane e Comunitarie.

Art. 17 –CLAUSOLA BROKER

Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l'assistenza e la effettuazione della presente procedura, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, (anche chiamato per semplicità "Ente"), si avvale dell' opera di brokeraggio della A&C Broker Srl, che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto. L' attività della A&C Broker Srl avrà quindi carattere continuativo e per tutta la durata contrattuale prevista, anche in deroga ad altre date di scadenza pattuite, relative al rapporto tra il broker ed il contraente.

L' Ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'assicurazione avverrà tramite il Broker A&C Broker Srl, Largo Villaura n. 27 - 90142 Palermo, Iscrizione RUI nr B000174238. Agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, alla Compagnia assicurativa, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente/Assicurato.

Ciò premesso, la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società ed il Broker riconosce di essere il semplice depositario di tutti i premi incassati per conto della Società.

Infatti, in forza del presente accordo, le parti riconoscono che il broker sia autorizzato ad incassare i premi per conto della Compagnia ai sensi dell'art. 55 del Reg. Ivass 5/2006 e che pertanto, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o alle persone di cui questo deve rispondere, si considera effettuato direttamente alla Compagnia.

Pertanto, la Società assicuratrice riconosce che il pagamento sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento sia liberatorio per il Contraente/Assicurato.

Al fine di consentire la corretta determinazione del momento in cui sia stato effettuato il pagamento che ha rilevanza per la decorrenza, la sospensione e la riattivazione della garanzia oggetto della polizza, il pagamento si considera effettuato:

- in caso di bonifico bancario: nel giorno in cui è stato effettuato l'ordine di bonifico o nel giorno della valuta se successivo;

- in caso di altri mezzi di pagamento, nel giorno di effettiva valuta del pagamento;

In ogni caso, ai fini della effettiva decorrenza, sospensione e riattivazione della copertura assicurativa farà fede la data delle relative comunicazioni scritte del Broker alla Società Assicuratrice.

Tali comunicazioni, per produrre effetto, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata A/R, telegramma o e-mail raccomandata (PEC) e la loro efficacia decorrerà dal momento della ricezione.

Le parti firmatarie del presente capitolato si danno atto che in nessun caso il broker, il quale riveste la qualifica di mero intermediario, potrà essere chiamato dalla Compagnia assicurativa a rispondere, da un punto di vista economico, di eventuali inadempienze dell'Ente contraente alle obbligazioni di pagamento del premio.

Pertanto, in caso di comunicazione del fermo di copertura effettuato dal broker alla Compagnia, su sollecitazione dell'Ente, il broker non sarà in nessun caso responsabile del successivo mancato pagamento del premio da parte dell'Ente Contraente e la Compagnia non potrà pretendere alcunché dal broker per eventuali inadempienze e/o ritardi nei pagamenti da parte del Contraente/Assicurato.

Il Broker "A&C Broker Srl" tratterrà all'atto della rimessa dei premi alle Compagnie le relative commissioni di spettanza nella misura del 10.50% sul premio imponibile.

Il Contraente

Il Broker

La Società

RCT/RCO

		MASSIMALI
1	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	€ 2.600.000,00 PER SINISTRO € 2.600.000,00 PER PERSONA € 2.600.000,00 PER COSE E ANIMALI
1	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	€ 2.600.000,00 PER SINISTRO € 1.000.000,00 PER PERSONA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. 18 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione della responsabilità Civile verso Terzi (R. C. T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

L'Assicurazione vale anche ai sensi tutti del D.Lgs n. 81/08 e successive modificazioni ed Integrazioni.

La garanzia è, altresì, operante per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.

Art. 19 – NOVERO DEI TERZI

Ogni persona diversa dai dipendenti del Contraente/Assicurato è considerata terzo ai fini dell'Assicurazione RCT.

Ai fini di questa assicurazione, sono dipendenti del Contraente/Assicurato tutti i prestatori di lavoro che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e che agiscono alle dirette dipendenze del Contraente/Assicurato con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di apprendistato e/o altra forma di legge.

Rientrano in questa nozione anche i soggetti impiegati in lavori socialmente utili e tutti coloro che prendono parte alle attività indicate in questa polizza, durante periodi di prova, di addestramento, corsi di formazione, studi e altri scopi analoghi.

Anche i dipendenti sono considerati terzi qualora subiscano il danno quando non siano sul lavoro o in servizio.

Art. 20 – RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

Fermo restando quanto previsto dalle altre condizioni di polizza, l'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale e diretta di:

Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, Collaboratori a progetto, Dipendenti parasubordinati, "Personale Temporaneo" mentre svolge attività per il Contraente/ Assicurato, Esperti esterni con incarico contrattualizzato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/ Assicurato, per le attività svolte nello svolgimento e nell'espletamento delle loro funzioni e mansioni alle dipendenze del Contraente/Assicurato. I sopra indicati soggetti sono anche considerati Terzi fra di loro, limitatamente al caso di morte e lesioni personali.

Art. 21– DANNI DA INTERRUZIONE ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, mancato e/p ritardato avvio, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 22– INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Si conviene tra le parti che l' assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato sostanze, di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture, derivanti da guasti o rotture accidentali. Si precisa che per i “danni da inquinamento” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’ acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite, nel territorio di competenza del Contraente.

Art. 23 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI D’ OPERA (R. C. O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli Artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui Dipendenti (anche solo funzionalmente) o da prestatori di lavoro parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai Prestatori di lavoro infortunati, di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai Prestatori di lavoro, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; questa garanzia inizia ad operare dopo i primi Euro 2.500,00 per ogni sinistro, che restano a carico del Contraente/Assicurato, a titolo di franchigia assoluta;

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione comprende le malattie professionali, contratte per colpa del Contraente/Assicurato, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza e/o entro i 12 mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale per l'asbestosi e la silicosi e/o ogni malattia ad esse collegate.

L'assicurazione RCO, è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se il Contraente/Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e ss.mm.ii.

Art. 24 – RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

Fermo restando quanto previsto dalle altre condizioni di polizza, la garanzia RCO vale anche per: Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai, Collaboratori a progetto, Dipendenti parasubordinati, "Personale Temporaneo" mentre svolge attività per il Contraente/ Assicurato, Esperti esterni con incarico contrattualizzato, escluso il Contraente/ Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente subiti, per le attività svolte nello svolgimento e nell'espletamento delle loro funzioni e mansioni alle dipendenze del Contraente/Assicurato.

Art. 25 - ESCLUSIONI

Dall'assicurazione, sia RCT sia RCO, sono esclusi i danni:

- a) da furto come pure i danni da incendio di cose di terzi derivanti da incendio di cose proprie;
- b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che non siano di natura accidentale;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- h) a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate;
- i) derivanti da amianto, asbesto e da campi elettromagnetici;
- j) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- k) uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- l) nonché gli importi che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio;
- m) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

n) provocati da campi elettromagnetici.

Art. 26 - ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato:

- dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale e/o assistenziale e/o ricreativo, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e/o morte e/o danneggiamenti a cose;
- dalla proprietà e/o gestione di colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari e strutture didattiche compresa la responsabilità civile degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività;
- dalla proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, officine, rimesse, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, celle frigorifere, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di ossigeno e di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, parcheggi, stazioni e strutture di attesa, ancorché gestiti da terzi;
- dalla proprietà e/o gestione di alloggi, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, mercati, gabinetti ancorché gestiti da terzi;
- dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di strade, piazze, monumenti, terreni, ponti e canali, pali, massicciati, viadotti, gallerie e di beni e/o di opere di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;
- dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale) ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclo furgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;
- dalla proprietà, uso e detenzione di veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. La garanzia è operante anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
- ai veicoli di terzi da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci e materiali, incluse le operazioni di carico e scarico, riempimento o svuotamento e/o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi;
- dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi. La garanzia è operante in

conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
- E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte sia alle cose che alla loro persona;
- dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi del Contraente/Assicurato di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di tirocini, selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;
- dal servizio di sorveglianza, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani;
- dall'attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non del Contraente/Assicurato;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico, nonché dalla proprietà e gestione delle farmacie, incluso il rischio dello smercio di prodotti farmaceutici e galenici;
- dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di bar, spacci e mense all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato compreso il rischio della somministrazione, e preparazione di alimenti, bevande o simili e dello smercio in genere;
- dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
- dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari in genere; nonché proprietà e/o gestione di giochi vari in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- dalla proprietà/conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni, coltivati e non coltivati anche con piante di alto fusto.

- da lavori di pulizia, manutenzione (ordinaria e straordinaria) in genere e dall'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
- dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni, con telecamere ed antenne paraboliche posizionate presso parcheggi, piazze ed altri luoghi di proprietà e/o in uso del Contraente/Assicurato;
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte ad

- apertura elettrica e/o elettronica.
- dalla proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere, dal controllo dei rifiuti solidi urbani.
 - da tubature dell' acqua, dall'approvvigionamento idrico, dal controllo dei rifiuti solidi urbani;
 - dalla proprietà e/o uso e/o custodia di animali per scopi istituzionali;
 - dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che il Contraente/Assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
 - dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché macchinari ed impianti in genere e attrezzature che la tecnica insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;
 - dall'esistenza ed uso di apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente/Assicurato ed utilizzati dall'utenza;
 - dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà del Contraente/Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, passaggi e/o sottopassaggi pedonali, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dal Contraente/Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua.
 - La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

L'Assicurazione è, altresì, operante:

- per danni cagionati agli autoveicoli, motoveicoli, biciclette (escluso il furto) di dipendenti e/o di terzi stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente/Assicurato e/o nelle quali si svolge l'attività;
- per danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di canili ed altri ricoveri di animali, compresa la gestione a terzi;
- per danni derivanti da viaggi organizzati dal Contraente/Assicurato per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati, compresi i partecipanti;
- per danni cagionati a veicoli sotto carico e scarico, riempimento o svuotamento e/o in Sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, anche se di proprietà dei dipendenti ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
- per danni cagionati a terzi o ai suoi dipendenti o Commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dal Contraente/Assicurato (dipendenti e non), ai sensi dell' art. 2049 del Codice Civile, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. e locati, in uso od usufrutto, allo stesso Contraente/Assicurato.

La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge;

- per danni alle cose di terzi (esclusi i beni strumentali oggetto o strumento dell'attività) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti anche derivanti da carico e scarico di tali cose. Sono comunque esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso e/o trasporto;
- per danni cagionati a veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato ovvero di terzi, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati, ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da incendio, furto tentato o consumato nonché alle cose in esse contenute;
- per i servizi, che lo stesso debba erogare, presso il domicilio di tutti con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;
- per danni conseguenti a mancato e/o insufficiente servizio di vigilanza e dalla proprietà, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, di passaggi a livello custoditi e/o incustoditi, automatici, manuali, cancelli elettrici ed elettronici e/o altro tipo, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico; sono altresì compresi i danni da mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;
- per danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna e/o custodia del Contraente/Assicurato;
- per danni a cavi, condutture e/o impianti sotterranei;
- per danni da cedimento o franamento del terreno esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sotto murature e/o altre tecniche sostitutive;
- per danni derivanti da lavori di scavo, posa e reinterro di opere e installazioni fino a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno;
- per lesioni a persone nei casi di aggressione di scopo di rapina e/o atti violenti verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- per danni derivanti dal servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta. La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree. Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento;

A parziale deroga dell'art. 27 lettera a), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante :

- all' Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per danni da

sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate. Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto;

- Al Contraente/Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dal Contraente/Assicurato;
- Al Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose Al Contraente/Assicurato e/o dallo stesso detenute, esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia, e i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso del Contraente/Assicurato. La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali analoghe polizze esistenti per il medesimo rischio, purché valide ed operanti;

Sono equiparati al Contraente/Assicurato, a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture ed organizzazioni e/o società controllate e/o collegate al Contraente/Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato.

Il Contraente

Il Broker

La Società

LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI ANNI 1 (UNO)

INIZIO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2014 ALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2015

FRAZIONAMENTO DEL PREMIO : ANNUALE

SCHEDA PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

SUPERFICI GESTITE	TASSO ANNUO LORDO Pro Mille	PREMIO ANNUO LORDO In Cifre
In gestione diretta quale Possessore HA. 185.000
Aree protette in gestione Ex Lr 98/81 e s.m.i HA. 50.000
TOTALE PREMIO LORDO COMPLESSIVO

Il Contraente

Il Broker

La Società

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art 27 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi a quello in cui l'Ufficio di competenza ne ha avuto conoscenza, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto di ogni sinistro al Broker incaricato e fornire tempestivamente allo Assicuratore tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli ragionevolmente richiesti.

Il Broker a sua volta provvederà immediatamente ad informare l' Assicuratore.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a cooperare in ogni momento con il Broker e l' Assicuratore nella gestione e liquidazione dei sinistri.

Ai fini dell'assicurazione RCO, il Contraente/Assicurato è tenuto inoltre a denunciare gli eventi mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge degli infortuni sul lavoro; in quest'ultimo caso il termine di 15 giorni decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Deve poi dare notizia all'Ufficio Gestione Sinistri di ogni domanda o azione proposta dall'infortunato o chi per lui nonché dall'Istituto assicurativo interessato, trasmettendo tempestivamente tutto quanto riguarda la vertenza.

L'Assicuratore è tenuto, tramite l'Ufficio Gestione Sinistri del Broker, a relazionare periodicamente il Contraente/Assicurato sullo stato delle pratiche di sinistro, indicando gli importi liquidati o da liquidare, e a fornire le informazioni che possano essere richieste.

L'Assicuratore comunque, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente/Assicurato, tramite il Broker incaricato della gestione della presente polizza, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- 1) Descrizione del sinistro
- 2) sinistri denunciati
- 3) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro;
- 4) sinistri liquidati con l'indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro;
- 5) sinistri respinti, mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di :

- data di apertura della pratica presso la Società,
- di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante,
- indicazione del nominativo reclamante,
- data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, preferibilmente mediante supporto informatico.

Art 28 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Sinistri a carico dell'Assicuratore

Il Contraente/Assicurato assume tutte le vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, di comune accordo, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti al Contraente/Assicurato.

Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato sono totalmente a carico del Contraente/Assicurato, fino a concorrenza di un importo pari al massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la richiesta di risarcimento.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Assicuratore e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 c. c., terzo comma).

Qualora l'interesse dell'Assicuratore alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico dello stesso fino all'esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Nel caso in cui, nel corso di un'istruttoria penale, si profili il pericolo di un rinvio a giudizio di un dipendente del Contraente/Assicurato, le Parti valuteranno l'opportunità di procedere alla tacitazione degli aventi diritto, restando inteso che, ove necessario, la liquidazione potrà essere effettuata con i criteri di opportunità e di convenienza più appropriati alle singole fattispecie e quindi, se del caso, anche da quelli di prassi.

Qualora la tacitazione degli aventi diritto intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero ha già, in quel momento, deciso o richiesto il rinvio a giudizio.

L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essi designati; ne tanto meno sono tenuti a preventive autorizzazioni per la definizione e transazione dei sinistri.

In nessun caso saranno applicabili franchigie e/o scoperti per i costi relativi alla difesa del Contraente/Assicurato.

Art.29 - FACOLTA' DI RECESSO PER SINISTRO

Qualunque atto dell'Assicuratore, compresa la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, non potrà essere interpretato come loro rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

Ai fini della validità della comunicazione di recesso da parte dell'Assicuratore, quest'ultimo dovrà allegare il riepilogo di tutti i sinistri occorsi dall'effetto della copertura sino a quel momento, con l'indicazione tassativa dello stato del sinistro

(aperto – riservato - liquidato - senza seguito) e l'indicazione degli importi liquidati o riservati afferenti ciascun sinistro.

Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno del pagamento o rifiuto dall'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art 30 - SURROGAZIONE

- Rinuncia alla surrogazione

L'Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione, salvo il caso di dolo e sempreché il Contraente/Assicurato stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurata per le attività indicate in questa polizza; salvo il caso di dolo.
- altre categorie di personale non dipendente del Contraente/Assicurato, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente/Assicurato senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo;
- soggetti disabili o handicappati, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;
- minori in affidamento o comunque posti dalla Magistratura competente sotto la tutela o la sorveglianza del Contraente/Assicurato.

Art 31 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art 32 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il sinistro e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente/Assicurato, a richiesta della Compagnia, abbia prodotto i documenti e le prove che sono stati richiesti.

Il Contraente

Il Broker

La Società

SCHEDE : SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE		LIMITI DI RISARCIMENTO
	PER SINISTRO		
Spargimento d' Acqua	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Danni da Incendio	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Danni da interruzione o Sospensione attività	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Danni a Cose in consegna o in custodia	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 25.000,00 per sinistro/anno
Veicoli sotto carico e scarico	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 250.000,00 per sinistro/anno

Veicoli di Terzi in custodia o consegna	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Danni a cose nell' ambito dei lavori	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Danni a cavi condutture e Impianti sotterranei	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€250.000,00 per sinistro/anno
Cedimento e Franamento	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Scavo e Reinterro	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Danni a cose consegnate ex Art 1783-1784-1785bis	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 5.000,00 per danneggiato € 50.000,00 per anno
Danni da furto a Terzi da parte di persone che si avvalgono di impalcature e ponteggi per l'esecuzione di lavori commissionati dall' Assicurato	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Impiego di Fitofarmaci	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 500.000,00
RC Professionale	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 100.000,00
Danni causati da animali	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 500.000,00
Danni da ri.ne Veicoli	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 25.000,00 anno
Danni da Inquinamento Accidentale	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Il Contraente

Il Broker

La Società

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO – OPERATIVITA' DELL' ASSICURAZIONE

Art 2 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Art 5 BUONA FEDE

Art 6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Art 12 COMPETENZA TERRITORIALE

Art 17 CLAUSOLA BROKER

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)
– E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D' OPERA (R.C.O)**

Art 19 NOVERO DI TERZI
Art 20 RESPONSABILITA' PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI
Art 21 RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
Art 22 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'
Art 23 INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Art 25 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI
D'OPERA (RCO)MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 27 ESCLUSIONI
Art. 28 ESTENSIONI DI GARANZIA

SCHEDA PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art 29 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Art 30 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
Art 31 FACOLTA' DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Art 32 SURROGAZIONE

SCHEDA : SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

Agli Effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la Parte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei sopra indicati articoli.

Il R.U.P
Dott. Angelo Bellomo

firmato